



FOGLIO INFORMATIVO N. 4 / 2022

LEGGE DI BILANCIO 2022 – TUTTE LE NOVITA' IN TEMA PREVIDENZA

Con questo documento si vuole porre l'attenzione su molte delle novità e dei cambiamenti che con i suoi 1011 commi la Legge di Bilancio per l'anno 2022 ha inteso apportare per l'anno appena iniziato. Per chiarezza espositiva, abbiamo raggruppato per macro aree le misure più importanti, a partire dal fisco. Successivi documenti interesseranno la Previdenza, Edilizia e Bonus Ristrutturazioni, La famiglia, Sport-Cultura-Turismo-Clima e mobilità.

PREVIDENZA

Addio a pensione Quota 100 e introduzione pensione Quota 102

Dal 31 dicembre 2021 non è più possibile accedere al sistema pensionistico tramite "Quota 100" (il sistema prevedeva che si potesse anticipare il momento di uscita dal lavoro al ricorrere del possesso di un numero di anni di contributi che sommati all'età del lavoratore dessero come totale "100").

La Legge di Bilancio ha però previsto, per il solo anno 2022, la possibilità di anticipare il momento della fuoriuscita dal mondo del lavoro con il sistema pensionistico "Quota 102". Il sistema ricalca in gran parte il precedente "Quota 100", come si evince dal comma 87, lettere a), b) e c) che hanno modificato l'articolo 14 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di pensione "Quota 100".

Innanzitutto hanno diritto alla pensione anticipata "Quota 102" i lavoratori dipendenti (privati o pubblici), i lavoratori autonomi e i parasubordinati che, entro il 31 dicembre 2022 raggiungono un'età anagrafica di almeno 64 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

Il diritto al pensionamento può anche essere esercitato dopo il 31 dicembre 2022 purché i predetti requisiti siano stati conseguiti prima della fine dell'anno in corso. Ciò vuol dire che un lavoratore che alla data del 31 dicembre 2022 possiede l'età anagrafica e contributiva minima

testé indicata, può anche decidere di non cessare subito l'attività lavorativa ma di usufruire della pensione "Quota 102" anche nel 2023.

Si attende la pubblicazione da parte dell'INPS di una circolare illustrativa delle nuove disposizioni. In ogni caso, è già possibile – dal 7 gennaio di quest'anno – presentare la domanda. Con messaggio n. 97 del 10 gennaio 2022 l'INPS ha già fornito le prime indicazioni per chi vuole fare domanda per questo nuovo canale di pensionamento.

Il cittadino che vuole ricorrere a tale sistema di pensionamento deve semplicemente entrare con le proprie credenziali digitali (SPID, CNS-Carta Nazionale dei Servizi, CIE-Carta di Identità Elettronica 3.0) sul sito dell'INPS (www.inps.it), accedere ai "servizi on-line" e recarsi nella sezione "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECO-CERT, APE Sociale e Beneficio precoci": qui sarà possibile scegliere l'opzione: "NUOVAPRESTAZIONE PENSIONISTICA", e selezionare in sequenza: "Anzianità/Anticipata/Vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipata" > "Requisito quota 102". Infine la domanda telematica chiederà al contribuente di selezionare il Fondo e la Gestione di liquidazione.

Tramite questa modalità i lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, possono anche chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione "Quota 102".

In alternativa alla domanda telematica è sempre possibile per il contribuente rivolgersi a Istituti di Patronato e ad altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all'INPS o al servizio di contact center.

Fondo per favorire l'uscita anticipata dal lavoro

Al comma 89 è stata prevista l'istituzione di un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. Il Fondo ha una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Si attende per i primi di marzo un Decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definisca i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse.

APE sociale prorogata per il 2022

La misura sperimentale viene prorogata anche per il 2022 e viene ampliata la platea dei beneficiari anche ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 3 della Legge di Bilancio; in particolar modo nella categoria dei lavori usuranti che danno diritto al beneficio sono ricompresi:

- professori di scuola primaria, pre-primaria e assimilati;
- tecnici della salute;
- addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
- professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
- operatori della cura estetica;
- professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
- artigiani, operai specializzati, agricoltori;
- conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali;
- operatori di impianti per la lavorazione a caldo dei metalli;
- conduttori di forni e altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
- conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
- operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
- conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
- conduttori di mulini e impastatrici;
- conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
- operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
- operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
- personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
- personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
- portantini e professioni assimilate;
- professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
- professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Rimangono sempre i requisiti minimi di età anagrafica (63 anni) e di contributi (30 o 36 anni a seconda delle categorie che ne beneficiano). Ricordiamo però che, ai sensi del comma 92 della legge in esame, il requisito dell'anzianità contributiva minima diminuisce a 32 anni per:

- gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro;
- i dipendenti delle imprese edili e affini;
- i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2);

- i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3).

Ulteriore novità in tema di APE per i disoccupati: è stato abolito il requisito che permetteva loro l'accesso a tale scivolo unicamente solo dopo aver concluso integralmente da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante.

Opzione donna

Con il comma 94 è stato prorogato il trattamento pensionistico anticipato "Opzione donna" per le donne lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 (era prima previsto il termine del 31 dicembre 2020) vogliono optare per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo e abbiano maturato:

- un'anzianità contributiva minima di 35 anni;
- un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti;
- un'età anagrafica minima di 59 anni se lavoratrici autonome.

Con il messaggio n. 169 del 13.1.2022 l'INPS ha già fornito le istruzioni per accedere alla domanda aggiornate a dopo le modifiche della Legge di Bilancio.

Si ricorda che, ai sensi del Decreto n. 78/2010 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue:

- trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;
- dal 1° settembre 2022 per le lavoratrici del comparto scuola e dal 1° novembre 2022 per le lavoratrici degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il diritto al pensionamento può anche essere esercitato dopo il 31 dicembre 2022 purché i predetti requisiti siano stati conseguiti prima della fine dell'anno in corso.

Bonus Asilo Nido 2022

A differenza di tutti gli altri bonus famiglia (come il Bonus Bebè, Bonus Mamma Domani, ANF) il Bonus Asilo Nido non viene inglobato dall'Assegno Unico Universale.

Coloro che portano i propri figli (nati o adottati a partire dall'anno 2017) presso asili nido pubblici o privati convenzionati, possono dunque beneficiare del contributo dell'INPS per il

pagamento delle rette del nido anche, eventualmente, cumulativamente al beneficio dell'Assegno Unico Universale.

Si attendono ancora le istruzioni dell'INPS per poter presentare la domanda, ma la legge in esame non ha previsto modifiche ai requisiti e alle modalità per ottenere il bonus rispetto all'anno precedente.

Si ricorda che rimane fondamentale l'ottenimento dell'attestazione ISEE minorenni in corso di validità (ovvero con data non anteriore al 1° gennaio 2022).

La Legge di Bilancio 2022 ha inteso rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido dettando nuove disposizioni sull'erogazione delle risorse (120 milioni per il 2022) tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

Roma, febbraio 2022